

CHIARIMENTI IN MERITO AL D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Ministero dell'Ambiente, 13 agosto 2010

Riferimento: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot.DVA-2010-0020117 del 13/08/2010

Tratto dal sito: Missione rumore.it

Giorgio Campolongo chiede al Ministero dell'Ambiente chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Il Ministero risponde (U.prot.DVA-2010-0020117 del 13/08/2010) e le risposte sono qui di seguito.

La premessa alle domande era:

Nelle controversie tra l'acquirente di un immobile e il venditore o costruttore, in merito ai requisiti d'isolamento acustico, spesso sorgono domande inerenti l'applicabilità dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97.

Domanda:

Visto che il decreto sulla progettazione dei requisiti acustici previsto dalla legge 447/95 all'art. 3, comma 1, lettera f, non è stato emanato, il D.P.C.M. 5/12/97 trova applicazione?

Risposta del Ministero dell'Ambiente:

Il D.P.C.M. 5/12/07 trova sempre applicazione sino alla sua esplicita abrogazione, modifica o sostituzione.

Domanda:

Se un Comune nel proprio regolamento edilizio o di igiene non richiama il D.P.C.M. 5/12/97, il committente dell'opera, il costruttore e il progettista sono obbligati a rispettare il decreto?

Risposta del Ministero dell'Ambiente:

I valori esposti nel D.P.C.M. rappresentano valori di riferimento e per questo motivo è opportuno che le P.A., a livello locale, valutato il contesto ambientale proprio, provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi; da ciò discende che i Comuni, nei propri regolamenti edilizi sono tenuti a recepire o quantomeno menzionare il decreto.

Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale, dalla quale trae origine il suddetto D.P.C.M., su quella regionale e il limite delle norme secondarie, quali regolamenti provinciali e comunali, costituito dall'impossibilità di contrastare norme statali.

Pertanto, il D.P.C.M. trova applicazione anche in mancanza di indicazioni da parte delle Amministrazioni locali.

Domanda:

Per una nuova abitazione, i requisiti acustici del D.P.C.M. 5/12/97 sono indispensabili per l'agibilità?

Risposta del Ministero dell'Ambiente:

L'Amministrazione preposta al rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Testo Unico dell'Edilizia è il Comune, che rilascia lo stesso laddove prenda atto della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Pertanto il D.P.C.M. 5/12/97, determinando i requisiti acustici passivi degli edifici, promuove una riduzione dell'esposizione umana al rumore incidendo quindi sulla salubrità del luogo di vita.

Lo Scrivente, perciò, ritiene che anche i requisiti acustici degli edifici debbano rientrare tra quelli necessari ai fini del conseguimento del certificato di agibilità, fermo restando che non è competenza del Ministero dell'Ambiente determinare le condizioni necessarie al rilascio del certificato.

Domanda:

L'art. 15 della Legge Comunitaria 2009, approvata dal Parlamento ma non ancora pubblicata, comporta la disapplicazione del D.P.C.M. 5/12/97?

Risposta del Ministero dell'Ambiente:

L'art. 15 della Legge Comunitaria 2009 non comporta la disapplicazione del D.P.C.M., ma ne sospende l'applicazione dei rapporti tra privati, fermo restando l'applicazione dei rapporti pubblicistici.

Domanda:

Nelle abitazioni il requisito di rumorosità (LAeq) degli impianti a funzionamento continuo, stabilito dal D.P.C.M. 5/12/97, è 25 dB o 35 dB?

Risposta del Ministero dell'Ambiente:

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 5/12/97, le grandezze cui far riferimento nella determinazione del limite di rumorosità prodotta dagli impianti a funzionamento continuo o discontinuo sono definite nell'ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del Decreto.

Come stabilito nel suindicato Allegato, per gli impianti a funzionamento continuo il limite previsto è pari a 25 dB (A) LAeq.

Domanda:

Nelle abitazioni i requisiti di rumorosità (LAeq) degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97, si applicano anche ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare? Risposta del

Ministero dell'Ambiente:

Si ritiene che i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97 non si applicano ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare in quanto le disposizioni dello stesso si intendono riferite a unità immobiliari differenti.